



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1668

ORDINANZA n. **194** del **09-07-2012**

OGGETTO: CARENZA IDRICA – SOSPENSIONE FORNITURA – CHIUSURA NOTTURNA

IL SINDACO

CONSIDERATO che per le alte temperature di questo periodo, sono aumentati fortemente i consumi di acqua potabile;

PRESO ATTO che da incontri avuti con la società S.A.S.I. gestore del servizio idrico integrato, è stato accertato che il lungo periodo di assenze di piogge e la conseguente siccità, ha determinato un abbassamento delle falde acquifere con minore disponibilità di captazione di acqua giornaliera da immettere nella rete di distribuzione alla popolazione;

VISTA la nota trasmessa dalla S.A.S.I a mezzo fax in data 26/06/2012 con la quale ha prodotto il piano di chiusura notturna (dalle ore 21,30 alle ore 5,00 del giorno successivo), a partire dal 20/06/2012 fino a nuova comunicazione;

PRESO ATTO che per poter garantire una minima e necessaria fornitura di acqua, a tutti gli utenti presenti nell'ATO di appartenenza, in tutti i Comuni verranno effettuate le chiusure notturne, i cittadini nel contempo devono utilizzare l'acqua prelevata dalla condotta idrica, solo ed esclusivamente per il consumo umano, evitando tassativamente l'uso di acqua potabile per innaffiare e per altri usi impropri;

ORDINA

- 1)- E' fatto divieto a chiunque di usare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini nonchè per altri usi impropri, limitandone l'uso per il solo consumo umano;
- 2)- Per innaffiare giardini, piccoli orti familiari, lavaggio di mezzi ed attrezzature di vario genere, potranno essere prelevate le acque da pozzi vasche e cisterne realizzati dal Comune, dislocati nelle varie frazioni del territorio comunale.
- 3)- I trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 che sarà irrogata con le modalità di cui alla L. 689/81;
- 4) Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio on line nonchè riportata sul sito informatico dell'Ente oltre ad essere trasmessa, per quanto di competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Chieti;
- Al Comando di Polizia Municipale di Ortona;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ortona;

- Al Corpo Forestale dello Stato Staz. di Ortona
 - Alla Società S.A.S.I.;
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 giorni; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, addì 09 luglio 2012

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'Ottavio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993